

Avviso ai litiganti

Registro, all'Agenzia tre anni per poter passare all'incasso

17 Giugno 2010

Il termine di decadenza decorre dalla data in cui è divenuta definitiva la sentenza relativa al ricorso contro l'avviso di rettifica e di liquidazione

Thumbnail

Image not found or type unknown

SINTESI: In materia di imposta di registro, ai sensi del DPR n. 131/1986, art. 76, comma 2, lett. b), "l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti... dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta" (v. Cass. n. 8998/2007); tale fattispecie ricorre nel caso in esame in cui l'avviso di liquidazione di cui è causa è stato notificato entro i tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l'atto impositivo originario.

Ordinanza n. 13566 del 4 giugno 2010 (udienza del 30 aprile 2010)

Corte di cassazione, sezione tributaria - Pres. Merone, Rel. Iacobellis

Contenzioso - Avviso di liquidazione - Principio di diritto affermato

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/registro-allagenzia-tre-anni-poter-passare-allincasso>